

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3409 del 17/06/2024
Oggetto	Variante concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso ciclo-pedonale e viabilità ordinaria per la realizzazione di due nuovi sottopassi in golena sinistra del Fiume Reno in Comune di Argenta (FE). Proc. Cod. FE20T0096 Richiedente: Comune di Argenta
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3533 del 17/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Variante concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso ciclo-pedonale e viabilità ordinaria per la realizzazione di due nuovi sottopassi in golena sinistra del Fiume Reno in Comune di Argenta (FE).

Proc. Cod. FE20T0096

Richiedente: Comune di Argenta

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno/Po) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4503 del 10/09/2021 con la quale l’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna ha rilasciato fino al 31/12/2039 al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico ad uso ciclo-pedonale e viabilità ordinaria in Comune di Argenta (FE): rinuncia delle concessioni FE07T0005, BO07T0070, BO05T0340, BO09T0106 e concessione

in un unico atto delle medesime tratte, con alcune variazioni puntuali, così individuata:

AREA 1:

tratti localizzati in parte sulla sommità dell'argine sinistro del Po di Primaro, e in parte sulla sommità dell'argine abbandonato dell'antico corso del Po di Primaro, nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 2 Mapp. 36; Fg. 4 Mapp. s.n.; Fg. 42 Mapp. 8 e 106; Fg. 52 Mapp. 27; Fg. 53 Mapp. 25 e s.n.; Fg. 54 Mapp. 34; Fg. 55 Mapp. 15 e s.n.; Fg. 56 Mapp. s.n.; Fg. 64 Mapp. 37, 38, 148, 149 e s.n.; Fg. 67 Mapp. 55 e 56; Fg. 89 Mapp. 66;

ad uso pista ciclopedonale e viabilità ordinaria (ex FE07T0005 puntualmente modificata);

AREA 2:

tratti esclusivamente in sommità arginale del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 91 Mapp. 45 parte; Fg. 111 Mapp. 43 parte; Fg. 122 Mapp. 38 parte; Fg. 100 Mapp. 70 parte; Fg. 134 Mapp. 170 parte; Fg. 132 Mapp. 31 parte; Fg. 146 Mapp. 63 parte; Fg. 133 Mapp. 100 parte; Fg. 133 Mapp. 70 parte; Fg. 133 Mapp. 361 parte;

ad uso percorso ciclopedonale (ex BO07T0070 puntualmente modificata);

AREA 3:

tratti sulla sommità arginale sinistra del fiume Reno nel Comune di Argenta catastalmente identificate al:

Fg. 185 Mapp. 26; Fg. 186 Mapp. 15, 16 e 23, Fg. 188 Mapp. 30

ad uso percorsi cicloturistici e naturalistici e relativa area di sosta (ex pratica BO05T0340);

AREA 4:

area lungo l'argine sinistro del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) censita catastalmente al Fg. 146 Mapp. 69 ad uso piazzola di sosta attrezzata a servizio del percorso cicloturistico (ex BO09T0106);

AREA 5:

area catastalmente identificata al Fg. 189 Mapp. 86 per il transito in sede promiscua del percorso cicloturistico Primaro e futuro percorso della ciclovia Adriatica (uso ciclopedonale e viabilità ordinaria);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 21/06/2023 registrata al PG/2023/108698 del 21/06/2023 con cui il Comune di Argenta, c.f. 00315410381, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1 in Comune di Argenta (FE), ha richiesto la variante della concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso ciclo-pedonale e viabilità ordinaria per la realizzazione di due sottopassi in gola sinistra del Fiume Reno per la messa in sicurezza dell'intersezione tra il percorso ciclo-pedonale Primaro-Reno e la via Cardinala e la SS16 in Comune di Argenta (FE), individuata al foglio 100 parte particella 71 e al foglio 146 parte particelle 70 e 71 del Comune di Argenta (FE) (mappali demaniali);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 194 del 19/07/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060001 "Valli di Argenta" e IT4070021 "Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno" e che il sottopasso tra il percorso Primaro-Reno e la via Cardinala SP38 (intervento A.02) ricade inoltre all'interno della Stazione Campotto di Argenta del Piano territoriale del Parco del Delta del Po, zona C; sottozona C.FLU;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 727 del 05/03/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/43429 del 06/03/2024);
- Ente Parco del Delta del Po (Provvedimento n. 2023/00251 del 23/10/2023 in atti al prot.

PG/2023/180729 del 24/10/2023);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato in data 26/06/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Argenta, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Argenta è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, c. 4, l.r. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Argenta, fatti salvi i diritti di terzi, c.f. 00315410381, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1 in Comune di Argenta (FE), la variante della concessione per la realizzazione di due sottopassi in golena sinistra del Fiume Reno per la messa in sicurezza dell'intersezione tra il percorso ciclo-pedonale Primaro-Reno e la via Cardinala e la SS16 in Comune di Argenta (FE), individuata al foglio 100 parte particella 71 e al foglio 146 parte particelle 70 e 71 del Comune di Argenta (FE) (mappali demaniali), codice pratica FE20T0096;
2. di confermare al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, l'occupazione per occupazione di area del demanio idrico ad uso ciclo-pedonale e viabilità ordinaria già rilasciata con Determinazione

Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4503 del 10/09/2021 e così di seguito indicata:

AREA 1:

tratti localizzati in parte sulla sommità dell'argine sinistro del Po di Primaro, e in parte sulla sommità dell'argine abbandonato dell'antico corso del Po di Primaro, nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 2 Mapp. 36; Fg. 4 Mapp. s.n.; Fg. 42 Mapp. 8 e 106; Fg. 52 Mapp. 27; Fg. 53 Mapp. 25 e s.n.; Fg. 54 Mapp. 34; Fg. 55 Mapp. 15 e s.n.; Fg. 56 Mapp. s.n.; Fg. 64 Mapp. 37, 38, 148, 149 e s.n.; Fg. 67 Mapp. 55 e 56; Fg. 89 Mapp. 66;

ad uso pista ciclopedonale e viabilità ordinaria (ex FE07T0005 puntualmente modificata);

AREA 2:

tratti esclusivamente in sommità arginale del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 91 Mapp. 45 parte; Fg. 111 Mapp. 43 parte; Fg. 122 Mapp. 38 parte; Fg. 100 Mapp. 70 parte; Fg. 134 Mapp. 170 parte; Fg. 132 Mapp. 31 parte; Fg. 146 Mapp. 63 parte; Fg. 133 Mapp. 100 parte; Fg. 133 Mapp. 70 parte; Fg. 133 Mapp. 361 parte;

ad uso percorso ciclopedonale (ex BO07T0070 puntualmente modificata);

AREA 3:

tratti sulla sommità arginale sinistra del fiume Reno nel Comune di Argenta catastalmente identificate al:

Fg. 185 Mapp. 26; Fg. 186 Mapp. 15, 16 e 23, Fg. 188 Mapp. 30

ad uso percorsi cicloturistici e naturalistici e relativa area di sosta (ex pratica BO05T0340);

AREA 4:

area lungo l'argine sinistro del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) censita catastalmente al Fg. 146 Mapp. 69 ad uso piazzola di sosta attrezzata a servizio del percorso cicloturistico (ex BO09T0106);

AREA 5:

area catastalmente identificata al Fg. 189 Mapp. 86 per il transito in sede promiscua del percorso cicloturistico Primario e futuro percorso della ciclovia Adriatica (uso ciclopedonale e viabilità ordinaria);

3. di stabilire che la concessione sia assentita fino al **31/12/2042**;
4. di mantenere l'Articolo 8 - "Condizioni e prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico e da Ente Parco, Servizio Parchi" del disciplinare di concessione allegato alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4503 del 10/09/2021 e già sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/09/2021 (PG/2021/138658 del 08/09/2021);
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/06/2024 (PG/2024/107494 del 11/06/2024);
6. di esentare il Comune di Argenta, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
7. di esentare altresì il Comune di Argenta dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
8. di dare atto che il richiedente ha versato in data 26/06/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
9. di precisare che non è consentita la subconcessione a terzi in mancanza di autorizzazione espressa dall'autorità concedente, che potrà eventualmente essere emessa a seguito di istanza del concessionario stesso sulla base della DGR 1727/2020 per i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione presente;
10. di precisare che in caso di utilizzi a favore di soggetti terzi Enti è necessario effettuare

comunicazione al Servizio concedente indicando il nominativo e il codice fiscale del soggetto in esame e il concessionario si rapporta con tali soggetti privati individuati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo con assegnazione senza scopo di lucro da parte del concessionario;

11. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

14. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

15. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

16. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi

dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Argenta, c.f. 00315410381 (cod. pratica FE20T0096).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di variante della concessione per la realizzazione di due sottopassi per la messa in sicurezza dell'intersezione tra il percorso ciclo-pedonale Primaro-Reno e la via Cardinala e la SS16 in Comune di Argenta (FE) afferisce al Fiume Reno ed è individuata al foglio 100 parte particella 71 e al foglio 146 parte particelle 70 e 71 del Comune di Argenta (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione ad uso ciclo-pedonale e viabilità ordinaria già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4503 del 10/09/2021 afferisce ai corsi d'acqua Po di Primaro e fiume Reno come di seguito indicato:

AREA 1:

tratti localizzati in parte sulla sommità dell'argine sinistro del Po di Primaro, e in parte sulla sommità dell'argine abbandonato dell'antico corso del Po di Primaro, nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 2 Mapp. 36; Fg. 4 Mapp. s.n.; Fg. 42 Mapp. 8 e 106; Fg. 52 Mapp. 27; Fg. 53 Mapp. 25 e s.n.; Fg. 54 Mapp. 34; Fg. 55 Mapp. 15 e s.n.; Fg. 56 Mapp. s.n.; Fg. 64 Mapp. 37, 38, 148, 149 e s.n.; Fg. 67 Mapp. 55 e 56; Fg. 89 Mapp. 66;

ad uso pista ciclopedonale e viabilità ordinaria (ex FE07T0005 puntualmente modificata);

AREA 2:

tratti esclusivamente in sommità arginale del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 91 Mapp. 45 parte; Fg. 111 Mapp. 43 parte; Fg. 122 Mapp. 38 parte; Fg. 100 Mapp. 70 parte; Fg. 134 Mapp. 170 parte; Fg. 132 Mapp. 31 parte; Fg. 146 Mapp. 63 parte; Fg. 133 Mapp. 100 parte; Fg. 133 Mapp. 70 parte; Fg. 133 Mapp. 361 parte;

ad uso percorso ciclopedonale (ex BO07T0070 puntualmente modificata);

AREA 3:

tratti sulla sommità arginale sinistra del fiume Reno nel Comune di Argenta catastalmente identificate al:

Fg. 185 Mapp. 26; Fg. 186 Mapp. 15, 16 e 23, Fg. 188 Mapp. 30

ad uso percorsi cicloturistici e naturalistici e relativa area di sosta (ex pratica BO05T0340);

AREA 4:

area lungo l'argine sinistro del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) censita catastalmente al Fg. 146 Mapp. 69 ad uso piazzola di sosta attrezzata a servizio del percorso cicloturistico (ex BO09T0106);

AREA 5:

area catastalmente identificata al Fg. 189 Mapp. 86 per il transito in sede promiscua del percorso cicloturistico Primario e futuro percorso della ciclovia Adriatica (uso ciclopedonale e viabilità ordinaria)

come da documentazione depositata ai protocolli n. PG/2020/153357 del 23/10/2020 e PG/2021/74932 del 12/05/2021 e da cartografia digitale consultabile al seguente link:

<https://vallideliziesit.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c848e6f29652421d91506b45f102da71>

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.

2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2042**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non

rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo dell'eventuale canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune

modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE20T0096;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

E DA ENTE PARCO

Ad integrazione delle prescrizioni già riportate nel disciplinare di concessione allegato alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4503 del 10/09/2021, che si intendono ancora da rispettare, si riportano integralmente le prescrizioni contenute nei seguenti pareri.

1. Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 727 del 05/03/2024 in atti al prot. PG/2024/43429 del 06/03/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Bologna:

“1. L'esecuzione delle opere ed interventi per la realizzazione del percorso ciclopedonale nel tratto ricompreso sul sedime dei mappali sopra citati, dovrà iniziare entro tre anni dal rilascio della presente concessione, e dovrà terminare entro due anni dalla data di inizio dei lavori.

2. L'inizio di tutti i lavori e la loro ultimazione dovrà essere comunicato con congruo anticipo al Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno che potrà impartire ulteriori

prescrizioni in loco in corso d'opera.

3. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i nominativi ed i rispettivi recapiti telefonici dei responsabili dei lavori (Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, ecc..) a cui fare riferimento durante l'esecuzione delle opere. Dovranno altresì essere comunicati i nominativi delle imprese che eseguiranno le opere, nonché i nominativi dei rispettivi responsabili.

4. Sono a carico del Concessionario l'identificazione degli eventuali manufatti e reti tecnologiche, sia aeree che sotterranee, presenti nelle tratte interessate dalle lavorazioni ed interferenti con le stesse, nonché tutti gli adempimenti da effettuarsi per lavorazioni da eseguirsi in prossimità degli attraversamenti suddetti, quali comunicazioni alle Società interessate (HERA, ENEL, TELECOM, SNAM, ecc..) in merito alle lavorazioni, tempi e distanze dagli attraversamenti interessati e tutte le altre informazioni richieste e necessarie agli Enti proprietari di tali reti.

5. La realizzazione delle aree di sosta attrezzate, l'installazione di cartellonistica, arredi urbani, parapetti o altri manufatti, non sono consentiti sui corpi arginali o nella fascia di 4 m dal piede interno ed esterno degli stessi, al fine di garantire la transitabilità ai mezzi del personale preposto alla sorveglianza, nonché ai mezzi operativi autorizzati allo svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie di competenza dell'Autorità Idraulica.

6. L'area di cantiere dovrà essere sita ed organizzata in modo tale da non costituire alcun intralcio al transito sulla sponda arginale, in particolare nelle ore di inattività delle lavorazioni, garantendo sempre e comunque la pulizia in alveo ed il normale deflusso delle acque.

7. Il concessionario dovrà procedere durante i lavori con mezzi e tecnologie idonei in modo da arrecare il minimo disturbo possibile al terreno circostante e da impedire franamenti e scoscendimenti, e sarà obbligato, con spese a proprio carico, alla rimozione di eventuali terreni franati ed al ripristino delle opere danneggiate, nonché al pagamento di eventuali danni arrecati ai proprietari dei terreni circostanti.

8. Durante l'esecuzione dei lavori del percorso ciclopedonale dovrà sempre essere mantenuto un

contatto diretto con il Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno UT (BO) al fine di verificare settimanalmente (salvo differenti disposizioni da parte dell'autorità idraulica) ogni possibile interferenza con le attività manutentive o con emergenze territoriali che implicino la possibilità di interventi di emergenza.

9. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori, con spese a carico del Concessionario.10.In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, o nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del concessionario, potrà provvedere lo scrivente Settore con recupero delle spese a carico del Concessionario sulla base della vigente normativa in materia.

11. Per la realizzazione dei sottopassi in golena non si potranno assolutamente prelevare materiali litoidi dall'alveo del Fiume Reno, nel rispetto dell'art. 2 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

12. Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno.

13. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione.

14. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti a quanto assentito (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), saranno a carico esclusivo del Richiedente.

15. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate.

16. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Settore può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.

17. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

18. Ad esclusione di quanto espressamente autorizzato con il presente atto, è vietato effettuare da parte del Concessionario qualsiasi lavoro finalizzato ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani

delle golene, dei rilevati arginali e qualsiasi altra modifica o manomissione delle opere di difesa idraulica esistenti. Tali interventi, se necessari, dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dallo scrivente Settore. In particolare, non potranno essere realizzate ulteriori opere di difesa nei confronti dell'eventuale inondazione del sentiero.

19. Lo sfalcio del sedime del percorso e dei margini dello stesso, nonché il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva che fosse considerata d'intralcio o pericolosa per la fruizione del sentiero, dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario. Gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria del percorso ciclopedonale al fine di garantire la transitabilità durante tutto l'anno (in particolare il ripristino di avvallamenti, buche ed eventuali dissesti sul piano viabile saranno eseguiti a cura e spese del Concessionario. Analogamente sarà periodicamente effettuata a carico del Concessionario la raccolta di rifiuti abbandonati lungo il percorso, nelle sue immediate vicinanze o gettati in alveo.

20. Il Concessionario dovrà comunicare con congruo anticipo a questo Settore l'intenzione di procedere con gli interventi di manutenzione espressamente autorizzati con il presente atto, anche via email (stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it) o PEC (stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it), al fine di ricevere eventuali indicazioni operative in merito.

21. Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivo del Concessionario, ivi inclusi eventuali consolidamenti o ricostruzioni di sponda che avessero per unico fine il ripristino o il mantenimento del percorso. Tali Interventi dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dallo scrivente Settore.

22. L'utilizzo del percorso ciclopedonale dei sottopassi in golena sponda sinistra del fiume Reno sarà esclusivamente riservato a pedoni o a biciclette, ai mezzi dell'Amministrazione e ai mezzi dei soggetti autorizzati, per cui si dovrà provvedere di un sistema per la dissuasione dell'entrata ad altri mezzi (ad es. sbarre o catene dotate di lucchetti). Tale sistema non dovrà pregiudicare il

normale svolgimento sia delle operazioni di sorveglianza, che degli interventi a carattere ordinario o straordinario.

23. Per quanto specificato ai punti precedenti, il Concessionario dovrà provvedere, direttamente o indirettamente tramite le strutture preposte dell'Amministrazione comunale, all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile locale, affinché le modalità di salvaguardia dei fruitori dei sottopassi da attraversare in golenia sponda sinistra del fiume Reno tratto ponte via Cardinala SP38 e ponte Bastia SS16 siano congruenti con le procedure di sicurezza previste dai piani di protezione. In particolare, dovrà inserire all'interno del piano stesso, come attività necessaria ed indifferibile la chiusura dei rispettivi sottopassi durante i periodi di piena del fiume Reno in parola.

24. Il Concessionario assume la custodia del bene in concessione (il percorso realizzato e ogni pertinenza/dotazione funzionale o strumentale al suo utilizzo) ex art. 2051 cc, nonché la sorveglianza del bene medesimo. Il Concessionario resta comunque l'unico responsabile dell'incolumità degli utilizzatori del percorso da esso gestito. Questo Settore Resta pertanto completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti che dovessero verificarsi lungo il percorso.

25. Tutti gli elementi di segnalazione (anche a fini turistici), sicurezza, ecc. prima dell'installazione dovranno essere concordati ed autorizzati da questo Servizio e non dovranno mai essere di intralcio alle attività operative per la sicurezza idraulica del corso d'acqua.

26. Il presente atto è redatto unicamente nei riguardi idraulici di competenza, fatti comunque salvi i diritti di Terzi e/o di altri Enti nei confronti dei quali il Comune dovrà acquisire eventuali pareri o autorizzazioni, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

27. Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del Concessionario. Se nel corso della realizzazione dei lavori o durante il periodo della Concessione, fosse necessario apportare varianti alle opere autorizzate, il Concessionario è tenuto a richiedere

preventivamente l'approvazione da parte dello scrivente Settore.

28. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione ed efficienza e il Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che lo scrivente Settore riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità. Gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.

29. Sono a carico del concessionario tutti gli eventuali oneri derivanti dalla raccolta e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni effettuate in fase di costruzione del percorso e nella necessaria gestione e manutenzione.

30. Il Concessionario è responsabile di eventuali danni provocati alle persone ed alle opere idrauliche, manufatti di varia tipologia, reti tecnologiche ed infrastrutture, ecc., durante le lavorazioni e per l'intera durata della concessione. Il Concessionario è altresì l'unico responsabile per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

31. Il ripristino di eventuali danni arrecati ai sottopassi del percorso ciclopedonale da parte di soggetti autorizzati, durante lo svolgimento delle attività ordinarie e/o straordinarie per la gestione degli aspetti idraulici saranno a carico del Concessionario.

32. In caso di manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo fluviale (adeguamenti, diaframature, ecc.), lo scrivente Settore potrà chiedere con spese a carico del Concessionario, la demolizione totale o parziale dell'opera assentita e l'allontanamento del materiale di risulta.

33. Il ripristino di eventuali danni arrecati nelle aree concessionate durante gli eventi di piena (che possono anche avere frequenza annuale) ai sottopassi ciclopedonali ed altre installazioni, segnaletica arredi urbani sono a totale carico del Comune richiedente.

34. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.

35. *Si specifica che il nulla osta è rilasciato in quanto il richiedente ha espresso preciso interesse alla realizzazione di quanto assentito pertanto dà piena manleva al Settore Scrivente da qualsivoglia responsabilità in merito sia nei suoi confronti che nei confronti di terzi.*”

2. Nulla osta rilasciato con Provvedimento n. 2023/00251 del 23/10/2023 in atti al prot. PG/2023/180729 del 24/10/2023 dall'Ente Parco del Delta del Po:

“♦ le lavorazioni sotto i ponti non dovranno essere eseguite dal 15 marzo al 15 luglio a tutela del periodo di nidificazione della fauna selvatica.”


ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.


2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Sottopasso - Intervento A.02



Sottopasso - Intervento A.03



Occupazione già rilasciata con Atto n. DET-AMB-2021-4503 del 10/09/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.